



CITTÀ DI CARIGNANO

C.A.P. 10041

PROVINCIA DI TORINO

P. IVA 05215150011
Cod. Fisc. 84515520017

Prot. N.

ASSEGNO MATERNITA'

È una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale per affrontare l'evento nascita.

DESTINATARI

L'assegno di maternità è concesso alla madre, cittadina italiana residente o cittadina straniera regolarmente soggiornante sul territorio. Per ogni figlio nato che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato. Se la richiesta dell'assegno è formulata da una cittadina in possesso della carta di soggiorno, è necessario che anche il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, sia in possesso della stessa. Per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione i 6 anni di età. In caso di affidamenti e adozioni internazionali, il beneficio può invece essere concesso anche per i minori che non abbiano compiuto la maggiore età. La domanda per accedere al beneficio può essere presentata dal padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, **in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre**. Il nucleo familiare del richiedente non deve disporre di risorse economiche superiore ad una soglia ISEE stabilita annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda.

REQUISITI DI CITTADINANZA

- Cittadine italiane
- Cittadine UE
- Cittadini/lavoratori di Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e suoi famigliari (Accordi Euromediterranei)
- Cittadine extra-UE, se in possesso di:
 - Status rifugiato/asilo politico, protezione sussidiaria, o se ne è in possesso il coniuge (art. 27, __D.Lgs.__ n. 251/2007)
 - Carta di soggiorno (art. 9, __D.Lgs.__ n. 286/1998)
 - Carta di soggiorno per famigliari di cittadino UE (artt. 10 e 17, __D.Lgs.__ n. 30/2007)
 - Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (__D.Lgs.__ n. 3/2007)
 - Ricevuta richiesta permesso di Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e carte di soggiorno suddette
 - Permesso unico di lavoro (Direttiva 2011/98/UE; Regolamento UE n. 883/2004; sentenza Corte di Giustizia UE C-449/16; ordinanza Tribunale di Torino, sezione lavoro, n. 2952/2019)

MODALITÀ

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore in famiglia, allegando il certificato ISEE.

L'importo dell'assegno viene stabilito ogni anno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che l'assegno di maternità è cumulabile con l'assegno per il nucleo familiare e che entrambi non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziale